



Comune di Castel Volturno

Provincia di Caserta

SETTORE AREA 4 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CICLO IDRICO INTEGRATO

Ordinanza n° 17 del 09/02/2024

OGGETTO: CESSAZIONE E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE E DI ESERCIZIO DI VICINATO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA “DEL SETTORE ALIMENTARE” IN DITTA DE FORTIS NADI MATTIA, ALLA VIA DOMITIANA KM. 36.800

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SUAP F.F.

PREMESSO che:

- In data 06.02.2024, a mezzo posta elettronica certificata, il Corpo di Polizia Municipale di Castel Volturno, ha trasmesso a questo Suap il **Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo** redatto in data 31.01.2024 nei confronti del Sig. **DE FORTIS NADI Mattia**, nato a Napoli (NA) il 14.07.1999 e residente in Giugliano in Campania (NA), alla Via Licola Mare n. 65, identificato mediante carta d'identità elettronica n. CA69256ML rilasciata in data 15.07.2022, nella sua qualità di **titolare trasgressore**;
- Con il **Verbale n.03/2024**, il personale della Polizia Municipale, a seguito di attività di controllo congiunta con altre forze di Polizia, denominata “Alto Impatto”, svolta in data 24.01.2024 presso i locali dell'unità immobiliare ubicata in questo Comune di Castel Volturno, alla Via Domitiana Km. 36.800, distinta al N.C.E.U. al foglio 49 p.lla 871 sub 14, ha accertato l'avvio dell'attività di un **Esercizio di Vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa “del settore alimentare ” e dell'attività di Panificazione**, effettuato in assenza della **prescritta Certificazione di Agibilità ovvero in assenza della Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.)** e quindi, in violazione dell'articolo 24 comma 3 del D.P.R. 380/2001;
- Il **medesimo verbale è stato contestato e notificato al titolare trasgressore** in data **31.01.2024**;

VERIFICATO, a seguito di riscontro degli atti di questo SUAP, che il Sig. **DE FORTIS NADI Mattia**, in premessa compiutamente generalizzato, nella sua qualità di legale rappresentante della **società “Panificio del Professore Srls”**, con sede legale in Castel Volturno (CE) alla Via Domitiana n. 737 – Partita I.V.A. n. 04663730614, ha presentato telematicamente la SCIA per l'avvio dell'attività di un Esercizio di Vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa “del settore alimentare ” e la SCIA per l'avvio dell'attività di Panificazione”, identificate dal numero di protocollo 43662 del 19.07.2022 e numero 43672 del 19.07.2022 – Pratica n. 253/2022;

Dato atto che la summenzionata pratica n. 253/2022 venne confermata con provvedimento prot. n. 62400 del 25.10.2022;

CONSIDERATO che:

- In data **06.02.2024**, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico ad Interim, **ha certificato**, con nota numero di protocollo 10031, **l'inefficacia della S.C.A. prot. n. 52763 del 20.05.2023 inerente l'unità immobiliare de quo, non sussistendo il requisito di legittimità urbanistica ed edilizia.**
- Con la **certificazione di Agibilità** "come previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 380/2001 successivamente modificato dall'articolo 3 del D. Lgs. 222/2016" **viene attestata:** la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, **nonché la conformità dell'opera al progetto per cui è stato rilasciato il relativo titolo edilizio abilitativo alla sua edificazione;**
- la **mancaza del certificato di agibilità**, dell'unità immobiliare ove viene svolta l'attività di panificazione e l'attività di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa "del settore alimentare", **inficia anche la validità degli atti amministrativi abilitanti l'attività di panificazione e l'attività di esercizio di vicinato;**

TENUTO CONTO che l'attività di panificazione e l'attività di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa "del settore alimentare" è **ancorata**, per l'intera sua durata di svolgimento, **alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dell'area e delle opere in cui essa viene posta in essere;**

VALUTATO che al momento **sussiste la sostanziale impossibilità di certificare l'agibilità per la carenza di presupposti oggettivi;**

RITENUTO doveroso, per tutte le motivazioni in precedenza meglio esplicitate, procedere all'emissione del provvedimento finalizzato ad **inibire l'esercizio dell'attività di panificazione e l'attività di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa "del settore alimentare"**, in essere nonostante il mancato possesso degli essenziali requisiti di Agibilità sia dei locali, come certificati dal Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica di questo Comune con la nota sopra richiamata;

RITENUTO, altresì, di poter non azionare, ai sensi dell'art. 21-octies della Legge n. 241/90, **la comunicazione di avvio del procedimento** in quanto, il contenuto del presente provvedimento non potrebbe essere in alcun modo modificato da memorie scritte o documenti eventualmente presentati nell'ambito del procedimento stesso, **trattandosi nel caso di specie di atto sanzionatorio a contenuto vincolato;**

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ed in particolare l'articolo 65;

VISTA la Legge Regione Campania n. 7 del 21 aprile 2020 "Testo Unico sul commercio";

VISTO il D.P.R. n. 151 dell' 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'[articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122](#)";

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii. "Testo Unico Delle Leggi Sull'Ordinamento Degli Enti Locali";

Visto il decreto sindacale n. 09 del 14.03.2023, con il quale l'Arch. Francesco PIROZZI è stato nominato Funzionario Responsabile SUAP F.F.;

ORDINA

Per tutti i motivi riportati in narrativa e che qui s'intendono ritrascritti:

Al Sig. **DE FORTIS NADI Mattia**, in rubrica compiutamente generalizzato, che ha **avviato l'attività di panificazione e l'attività di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa "del settore alimentare"**, nei locali ubicati alla Via Domitiana Km. 36.800, distinti al N.C.E.U. al foglio 49 p.la 871 sub 14

in assenza **dell'agibilità dei locali**, ovvero con così come accertato, in data 24.01.2024, dal personale della Polizia Municipale unitamente ad altre Forze di Polizia nell'ambito dell'attività di controllo denominata "Alto Impatto" col **Verbale n. 03/2024**:

1. **DI CESSARE AD HORAS** l'esercizio dell'"attività di panificazione e l'attività di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa "del settore alimentare", svolte nell'unità locale ubicata in questo Comune di Castel Volturno alla Via Km. 36.800, distinta al N.C.E.U. al foglio 49 p.lla 871 sub 14;
2. Di **PROVVEDERE**, altresì, alla **contestuale CHIUSURA dei LOCALI** in cui vengono svolte l'attività in argomento.
3. Sono **decadute** la **SCIA prot. n. 43662 del 19.07.2022** e la **SCIA prot. n. 43672 del 19.07.2022** per sopraggiunta mancanza dell'agibilità dei locali, come certificato ed accertato dal Responsabile dell'UTC di Castel Volturno, con la nota prot. n. 10031 del 06.02.2024.

DISPONE

- La **notifica** della presente Ordinanza al Sig. **DE FORTIS NADI Mattia**, nato a Napoli (NA) il 14.07.1999 e residente in Giugliano in Campania (NA), alla Via Licola Mare n. 65, identificato mediante carta d'identità elettronica n. CA69256ML rilasciata in data 15.07.2022, nella sua qualità di **titolare trasgressore**, tramite la Polizia Municipale del Comune di Castel Volturno con facoltà di subdelega.
- **La pubblicazione** del presente provvedimento all'Albo On Line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

Che, qualora non vengano osservati i precetti disposti con la presente ordinanza, si procederà alla chiusura coatta del locale in cui è stata avviata l'attività di panificazione e l'attività di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa "del settore alimentare", mediante l'apposizione di sigilli, senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.

MANDA

Per l'Osservanza e l'Esecuzione di quanto prescritto dalla presente Ordinanza, al Corpo di Polizia Municipale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale.

AVVISA

Gli interessati che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, possono proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Funzionario Responsabile
Pirozzi Francesco / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

